

Protocollo d'intesa tra Provincia di Sondrio, Comunità Montana della Valchiavenna, Comune di Novate Mezzola e Novate Mineraria s.r.l., per la realizzazione, attraverso di uno strumento di programmazione urbanistica negoziata, di un'iniziativa diretta allo sviluppo locale, integrato e sostenibile del Comune di Novate Mezzola

Oggi _____, presso la sede _____
in _____

sono intervenuti:

- **Provincia di Sondrio**
- **Comune di Novate Mezzola**
- **Comunità Montana della Valchiavenna**
- **Ente Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola,**
- **Novate Mineraria s.r.l.**


PREMESSA

I) Le specificità paesaggistico-ambientali del contesto territoriale di riferimento.

Il Comune di Novate Mezzola è caratterizzato dalla presenza di aree appartenenti alla Rete ecologica europea Natura 2000, istituita dalla Comunità Europea a protezione di un complesso di siti caratterizzati dalla ricca presenza di habitat di specie animali e vegetali di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE.

Nello specifico tali aree sono rispettivamente il SIC "Piano di Chiavenna" nell'area nord-occidentale, il SIC/ZPS "Pian di Spagna e Lago di Mezzola" a sud-ovest, il SIC/ZPS "Valle dei Ratti e Cime di Gaiazzo" nell'area a nord est del Comune e il SIC/ZPS "Val Codera" nella parte centrale (questo SIC, in particolare, è interamente ricompreso nel territorio comunale di Novate Mezzola).

Le stesse aree, dato il loro alto pregio, sono inoltre sottoposte a vincolo paesaggistico, ed in particolar modo il Lago di Mezzola, che oltre ad essere area umida parte del Pian di Spagna - protetto ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar - è altresì tutelato espressamente in quanto ricompreso nella fascia dei grandi laghi insubrici del paesaggio lombardo ai sensi dell'art. 19 del P.T.R. di Regione Lombardia, il quale prevede: *"ai fini della tutela del paesaggio lombardo, assumono specifica rilevanza la ricchezza e diversa connotazione dei numerosi laghi presenti sul territorio regionale"*; la stessa norma opera un puntuale specifico riferimento ai *"Laghi prealpini e collinari. Le priorità paesaggistiche sono la preservazione dell'elevato grado di naturalità e la valorizzazione delle differenti connotazioni ambientali e paesaggistiche, con specifico riferimento al sistema di insediamenti di interesse storico e delle presenze archeologiche che li caratterizza. Assume specifico rilievo, in termini di valorizzazione paesaggistica, la promozione di forme di fruizione compatibili con l'ambiente, correlate alla valorizzazione dei beni culturali locali. Le province e i parchi tramite la definizione*



dei contenuti paesaggistici dei propri P.T.C. valutano in tal senso le migliori modalità di correlazione e messa a sistema dei predetti ambiti con le previsioni di rete verde e percorsi di fruizione paesaggistici".

A sua volta il PTCP della Provincia di Sondrio ha recepito tali prescrizioni individuando le aree nella tavola delle unità di paesaggio (tavola 5.1-unità tipologiche di paesaggio) nella macrounità 4-paesaggio dei laghi insubrici, le cui caratteristiche paesaggistiche e gli indirizzi di tutela e per la pianificazione comunale sono definite all'articolo 40 delle norme di attuazione. Inoltre il PTCP individua l'area "ex Falck" tra i servizi di livello intercomunale definite dall'articolo 65 delle norme sopracitate.

A valle, del PTCP, quale strumento di approfondimento delle possibilità di sviluppo del contesto paesaggistico ed ambientale sovracomunale la comunità montana di Chiavenna, con i comuni contermini al lago di Mezzola ha promosso uno studio di natura socioeconomica finalizzato alla valorizzazione territoriale del lago di Mezzola, denominato "valorizzazione della potenzialità turistico ambientale del lago di Mezzola e delle aree contermini".

Tale studio è divenuto un primo quadro ricognitivo e programmatorio riguardante gli aspetti urbanistici territoriali e socioeconomici fornendo al contesto territoriale di riferimento una prima individuazione di obiettivi di sviluppo e di progetti operativi.

Lo studio contiene indicazioni anche in merito alla valorizzazione produttiva con contestuale riqualificazione paesaggistica ed ambientale delle aree già oggetto di cava riguardanti i san fedelini e dell'area "ex Falck".

Questo studio è divenuto parte del programma amministrativo della Comunità Montana della Valchiavenna e ha costituito la base per la gestione della pianificazione urbanistica congiunta dei comuni di Novate Mezzola, Verceia, Samolaco, Gordona in quanto contermini al paesaggio delle acque superficiali del lago di Mezzola e all'ambito costituito dal paesaggio agrario tradizionale collocato nel fondovalle della Valchiavenna.

Quanto alla strumentazione urbanistica comunale tutti i precitati strumenti di pianificazione sovraordinato hanno costituito un riferimento strategico delle scelte di piano che hanno comportato indicazioni operative orientate alla riqualificazione paesistico ambientale delle aree a lago richiedendo anche interventi di rinaturalizzazione.

Di conseguenza le odierne amministrazioni ritengono doveroso tutelare questo contesto territoriale ed ambientale, indirizzandone lo sviluppo verso modelli e iniziative compatibili con tali valori.

II) Le criticità ambientali del contesto territoriale di riferimento.

La bonifica.

Insiste però, all'interno del Comune di Novate, proprio nella fascia del territorio comunale che si affaccia sul Mera e sul lago, un'area, denominata ex Falck - dall'acciaieria che vi era localizzata e che vi ha lasciato, oltre ai resti degli edifici industriali dismessi, una discarica di scorie, situata in loc. "Giumello" nel Comune di Samolaco - che è stata fatta oggetto di complesse attività di bonifica di competenza regionale, concluse ma tutt'ora non certificate da parte della Provincia ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 242 e 248 del d. lgs. 152/06.

Gli interventi di bonifica per l'intero comparto ex-Falck prevedevano la messa in sicurezza permanente del sito e sono stati autorizzati negli anni 2001-2003 da Regione Lombardia, con modalità progettuali approvate in sede di Conferenza Servizi in data 22.06.2001 e 26.07.2001, proposte dalla società Novamet s.p.a. (successivamente Novamin s.p.a.) con i seguenti atti:

- Decreto n. 19168 dell' 8.8.2001 di approvazione del progetto definitivo di bonifica con misure di sicurezza e ripristino ambientale, presentato da Novamet s.p.a. in ordine alle aree ex-Falck di Novate Mezzola e Samolaco, i cui termini per l'esecuzione degli interventi sono stati poi prorogati con successivo decreto n. 16159 del 9.09.2002;
- Decreto n. 6090 del 9.4.2003 di approvazione del progetto di bonifica e ripristino dei luoghi dell'area esterna all'ex-stabilimento Falck, lungo il Fosso di Riva, presentato da Novamet s.p.a.;
- Decreto n. 10244 del 23.6.2003 di autorizzazione alla proroga per l'esecuzione della barriera idraulica nell'area dell'ex-stabilimento Falck di Novate Mezzola;
- Decreto n. 12613 del 19.7.2004 di definizione degli obiettivi di bonifica per le aree ex-Falck di Novate Mezzola e Samolaco.

Gli interventi di bonifica sono stati realizzati dalla società Novamet, proprietaria delle aree, e hanno comportato:

- la demolizione della quasi totalità dei fabbricati adibiti all'ex acciaieria;
- il conferimento dei materiali demoliti, sia laterizi che metallici, ad impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- l'asportazione di un notevole quantitativo di scorie di acciaieria situate sotto il piazzale dell'opificio nonché a valle del muro di contenimento del piazzale stesso, tra il manufatto ed il canale di collegamento Pozzo di Riva- Lago di Novate Mezzola;
- il conferimento delle scorie sopraddette alla discarica del "Giumello" di Samolaco sino alla sua completa saturazione e conseguente chiusura con opere di Messa in sicurezza permanente;
- la messa in sicurezza permanente dell'area, tramite impermeabilizzazione del sedime industriale, in Comune di Novate Mezzola; tale messa in sicurezza comporta di routine l'onere di non apportare modifiche allo stato dei suoli e di garantire nel tempo l'integrità della copertura;
- la realizzazione di barriera idraulica delle acque sotterranee, da attivare in caso di superamento dei limiti fissati dal decreto n.12613 del 19.7.2004;
- il monitoraggio delle acque sotterranee.

Al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi autorizzati, Regione Lombardia istituiva, con decreto n. 21279 dell' 11.10.2001 un Gruppo di Lavoro composto dai rappresentanti dei Comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Provincia di Sondrio, Comunità Montana Valchiavenna, A.R.P.A. e A.S.L. Il G.d.L., nella seduta del 23.07.2003, approvava il piano di monitoraggio post operam sulla qualità delle acque sotterranee (ai sensi dell'art. 12, comma 4, ex D.M. 471/99) successivamente aggiornato dopo la seduta del G.d.L. del 9.6.2004.

Ai fini del monitoraggio della qualità delle acque sotterranee nel corso dell'esecuzione dei lavori, A.R.P.A., a partire dal marzo 2009 e con cadenza mensile, ha effettuato ed effettua i relativi prelievi tramite sei piezometri ubicati nel contorno dell'area, da cui a tratti emergono condizioni di non conformità rispetto alle C.S.C. della Tabella 2 dell'Allegato 5, parte IV del D. Lgs. 152/06 (5 µg/l) e più sporadicamente superamenti della concentrazione "soglia di intervento" per il cromo esavalente stabilita dalle prescrizioni del decreto n.12613 del 19.07.2004 in 30 µg/l.

I superamenti dei valori ammessi richiedono l'attivazione dei presidi di depurazione posti nell'area, destinati a rimanere in loco, e ad essere mantenuti attivi per trattare le acque sotterranee e depurarle in presenza dei detti superamenti dei limiti tabellari secondo i disposti di cui al D.d.u.o. n. 12613/04.

L'attività di cava.

Invece, nella parte non più a lago ma a monte, sempre in Comune di Novate Mezzola, dove si trovano localizzati gli altri siti di interesse comunitario citati in premessa, si trovano rilevanti giacimenti di san fedelino, roccia granitica di particolare pregio e valore come lapideo e non, la cui presenza ha nei secoli dato vita ad attività di cava, estrattive in senso stretto e complementari di lavorazione inerti, nei siti di Val di Monte, Ganda grossa e Montagnola, che hanno generato situazioni di forte criticità, in primis ambientale, che sono state gradualmente affrontate da Provincia, Comunità Montana e Comune, con una grande attenzione al contesto, non solo ambientale ma anche socio-economico dell'area.

Questi enti, infatti, hanno iniziato a vagliare le proposte avanzate di riutilizzo dell'area Falck per finalità di lavorazione di inerti, scartandole in quanto ritenute insoddisfacenti per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, alla luce delle emissioni in acqua e aria che le stesse prevedevano: il titolare delle concessioni minerarie e delle autorizzazioni all'attività estrattiva, Novamin s.p.a., proprietario dell'area ex Falck subentrato a Novamet s.p.a., aveva infatti ipotizzato di localizzarvi un'attività di lavorazione di inerti ritenuta in contrasto anche sotto il profilo urbanistico con le previsioni del P.T.R., del PTCP e del PGT, oltre ad essere incompatibili con le esigenze di una rafforzata tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini di Novate Mezzola.

Nelle more, ed in aggiunta a tale contesto, Novamin s.p.a. ha fatto richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo, omologato con Decreto del Tribunale di Sondrio n. 1/2011 del 15.02.2013; ciò che, chiudendo ogni prospettiva di un rilancio economico ed occupazionale legata alla preesistente attività imprenditoriale, ha ulteriormente depresso le prospettive di sviluppo legate alla risorsa giacimentologica presente sul territorio.

Le nuove progettualità.

Nel settembre 2013, all'interno di tale procedura, un nuovo operatore, Novate Mineraria s.r.l., ha acquisito il ramo di azienda comprendente l'attività estrattiva e l'area ex Falck, su cui ha così acquisito un diritto di superficie; la società ha quindi avviato un'interlocuzione proattiva con le amministrazioni, basata su differenti premesse rispetto al passato, e volta a proporre,

su sollecitazione del Comune di Novate Mezzola, un disegno condiviso di sviluppo economico e produttivo, improntato a sostenibilità e a un alto livello di garanzie ambientali, volto a risollevare un contesto territoriale attualmente in crisi.

Detto scenario di sviluppo territoriale trova possibilità di radicamento puntuale nell'art. 19 del P.T.R., il quale così recita al comma 4: *"a tutela dei singoli laghi di cui al comma 3, viene individuato un ambito di salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale ... definito prioritariamente sulla base della linea degli spartiacque del bacino idrografico e delle condizioni di percezione dei caratteri di unitarietà che contraddistinguono il paesaggio di ogni singolo lago, meglio precisato in riferimento alla coincidenza con limiti amministrativi o delimitazioni di specifiche aree di tutela già vigenti, per i quali la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di trasformazione perseguono i seguenti obiettivi: la promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi del contesto paesaggistico sopravvissuti".*

Per conseguire tali obiettivi, prosegue la norma, *"i Comuni nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio recepiscono e declinano le prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo considerando attentamente le condizioni di contesto, con specifico riferimento al coordinamento con i Comuni confinanti e alle relazioni percettive con i territori prospicienti fronte lago. I P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso specchio lacuale, nel definire le indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenza reciproca delle indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo - percettivo".*

III) Avvio di un iter verso la programmazione negoziata.

La presentazione della proposta consente la condivisione di un iter volto al raggiungimento dell'approvazione di uno strumento di programmazione urbanistica negoziata - di cui alla L.R. 2/2003 in attuazione e richiamo dell'art. 34 del D. lgs. 267/2000 - che, basato su tale contesto di riferimento, si faccia carico di indirizzare le attività proposte a criteri di sostenibilità e adeguatezza rispetto a un'area così sensibile e bisognosa di sviluppo e risollevarlo.

Dunque le amministrazioni tutte oggi, sotto la guida ed il coordinamento della Provincia, hanno deciso di affrontare le problematiche dell'attuale situazione e di agire, ognuna nei limiti delle proprie competenze e poteri, al fine di individuare e promuovere uno strumento di pianificazione negoziata, concertato tra le parti, e il più possibile condiviso dalla società civile, che consenta lo sviluppo di un'attività di valorizzazione complessiva del san fedelino e del suo contesto socio-territoriale ed ambientale di riferimento attraverso:

- a) l'individuazione di nuovi approcci all'attività estrattiva, che prevedano nuove modalità di escavazione, una prima lavorazione in caverna, una ricomposizione ambientale e un recupero paesaggistico dei versanti montani conformi alle nuove linee guida regionali (d.g.r. 25 luglio 2013 n. 495);
- b) un riutilizzo dell'area ex Falck paesaggisticamente e ambientalmente compatibile, ai fini



dell'insediamento di un "Parco produttivo" volto alla produzione di materiali lapidei e derivati dal S. Fedelino, che dia nuove prospettive occupazionali e che sia caratterizzata da un ciclo di lavorazione chiuso e da trasporto finale su rotaia;

c) una complessiva riqualificazione paesaggistica del contesto, specie verso le rive del Mera e sui versanti montani;

d) infine un controllo in continuo dei presidi di depurazione funzionali alla bonifica, che insistono e insisteranno per sempre sull'area.

Naturalmente parte integrante di questo percorso è l'espletamento delle procedure partecipate di VAS e VINCA previste normativamente a corredo dello strumento di programmazione urbanistica negoziata, per tutti i livelli di pianificazione coinvolti.

IV) Variante contestuale della pianificazione sottordinata o di settore. VAS e VINCA.

Quanto alle cave, la programmazione delle attività estrattive da cava in Lombardia è attuata attraverso i piani provinciali i quali vengono prima adottati dalle Province su approvazione del Consiglio regionale.

Questi stabiliscono la localizzazione, la qualità e le quantità di risorse utilizzabili sul territorio provinciale, attraverso l'individuazione dei giacimenti sfruttabili, degli Ambiti Territoriali Estrattivi (ATE), la definizione dei bacini territoriali di produzione provinciali, l'indicazione dei bacini di utenza in base alla tipologia di materiale estratto, l'individuazione delle quantità estraibili, in base alla definizione dei fabbisogni provinciali la definizione delle modalità di coltivazione ed infine l'assetto e la destinazione d'uso finale degli ATE.

Nel caso di specie l'art. 33 del P.T.C.P. della Provincia di Sondrio, adottato nel 2010 prevede appunto che *"Il PTCP individua nelle tavole 3.1-13 - Carta degli elementi conoscitivi dell'assetto geologico le aree estrattive attive o attivabili, in quanto ambiti territoriali estrattivi (ATE) inseriti nei piani cave vigenti, e le cave cessate. L'identificazione cartografica delle cave attive o attivabili ha finalità esclusivamente ricognitiva della sussistenza dell'attività, mentre la consistenza e l'identificazione degli ambiti risultano dai Piani Cave e dai relativi provvedimenti amministrativi ... I criteri e le modalità di intervento in tali ambiti rispondono al principio della riqualificazione. 2. Gli indirizzi del PTCP sono: a) contenimento del consumo di suolo attraverso la limitazione dell'apertura di nuovi poli estrattivi e il recupero di quelli dismessi; b) tutela delle acque, sia superficiali che sotterranee, da potenziali fenomeni di inquinamento; c) tutela dei paesaggi agrari e naturali di particolare pregio e delle risorse naturalistiche; d) tutela delle aree agricole di rilevanza paesistica. 3. La prosecuzione dell'attività, nonché le procedure e le prescrizioni per il recupero definite dai Piani Cave, e gli interventi sulle cave cessate dovranno avvenire a condizione che i recuperi e i ripristini siano attuati sulla base di specifici progetti finalizzati a garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica, favorendo la rinaturazione. Tali progetti dovranno considerare l'intero ambito di cava e promuovere il miglioramento complessivo della qualità paesistica dei luoghi. 4. Le attività estrattive non costituiscono una destinazione d'uso permanente, ma transitoria, pertanto la Provincia in sede di redazione o revisione dei Piani di settore vigenti indicherà, caso per caso, a quale esemplificazione tipologica di riutilizzazione possibile può essere avviato il ripristino ambientale dell'attività*

conclusa".

Una volta che i piani sono stati adottati è però possibile, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 14/98 modificare il piano adottato, e più nello specifico: "Il piano delle cave può essere sottoposto a variazione o revisione su iniziativa della Provincia per l'adeguamento ad eventuali fabbisogni aggiuntivi rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 5, comma 1, o per eventuali adeguamenti tecnici e normativi disciplinati dalla presente legge e non previsti dal piano, con la stessa procedura di cui agli artt. 7 e 8. 2".

Inoltre il Piano cave è piano di settore del PTPC, la cui eventuale variante incide anche sulla pianificazione provinciale.

Ai sensi dell'art. 80, comma 5, del vigente PTCP, "ai sensi ed agli effetti dell'art. 17 comma 12 della l.r. 11.3.2005, n.12, comporta automatica variazione del PTCP, senza alcuna altra formalità, l'approvazione, con la partecipazione e l'assenso della Provincia, di :

a) strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;

b) intese istituzionali di cui all'art.57 del d.lgs.31.3.1998, n.112;

c) accordi di programma ai sensi dell'art.34 del d.lgs.18.8.2000, n.267".

Quanto alla bonifica, l'art. 21 comma 1 della L.R. 26 del 12 dicembre 2003 prevede che "Al fine di promuovere la bonifica o la messa in sicurezza permanente, il ripristino e la riqualificazione ambientale dei siti a qualsiasi titolo dichiarati contaminati, di proprietà sia pubblica sia privata, nonché il recupero socioeconomico e territoriale delle relative aree, la Regione, in conformità alle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 e delle ulteriori disposizioni statali in materia, incentiva ed agevola l'iniziativa dei soggetti interessati non responsabili dell'inquinamento e determina le modalità di esercizio delle sue competenze in materia".

Lo stesso articolo prevede poi al comma 3 che "Al fine di garantire al soggetto affidatario di cui al comma 2 il recupero dei costi, nonché il congruo utile d'impresa, lo stesso dispone delle aree bonificate, ad esso cedute in proprietà ovvero in concessione pluriennale da parte dell'autorità amministrativa competente, utilizzandole in proprio o cedendole a terzi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale)".

Tale legge è stata poi recentemente integrata dall'art. 32 della L.R. 7/2012, il quale ha introdotto l'art. 21 bis nella L.R. 26/2003 prevedendo, appunto con fine di incentivante, che "Al fine di favorire la bonifica delle aree contaminate incluse nell'anagrafe regionale di cui al comma 11 dell'articolo 21 in aree oggetto di recupero e riqualificazione urbanistica, possono essere concessi incentivi al proprietario non responsabile della contaminazione, secondo i criteri previsti dai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Nelle aree oggetto della procedura di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006, finalizzata alla bonifica di siti contaminati, esclusa la fattispecie di cui all'articolo 21, comma 15, può essere concesso al proprietario non responsabile della contaminazione un incremento fino al 30 per cento della volumetria e della superficie ammessa, nel caso in cui il PGT preveda il recupero, anche in funzione della loro vocazione, e la riqualificazione urbanistica dell'area finalizzata al suo riutilizzo e non precluda l'attivazione

dell'agevolazione per tale area. Il comune può altresì prevedere forme incentivanti per la bonifica di aree agricole o verdi, anche attraverso l'attribuzione di indici volumetrici trasferibili in altre aree appositamente individuate nel PGT".

Nel caso in esame un soggetto terzo e non responsabile dell'inquinamento dell'area ex Falck, che è divenuto proprietario dell'area, attraverso uno strumento di programmazione negoziata volto a realizzare un riutilizzo dell'area anche mediante incrementi volumetrici, si assumerebbe i costi delle operazioni di monitoraggio dei valori di cromo della falda e della messa in funzione, al verificarsi del superamento dei valori di soglia consentiti, in attuazione delle indicazioni pervenute da ARPA, dell'esistente depuratore, così garantendo la costante tutela ambientale prevista nel progetto di bonifica approvato.

Lo strumento di programmazione negoziata dovrà operare dunque, direttamente o indirettamente, sia un aggiornamento della messa in sicurezza permanente, sia una variante puntuale al piano cave, che attualmente è comunque già in fase di revisione a seguito della procedura di VAS aperta con Deliberazione di Giunta del 3 ottobre 2007, n. 277, con la quale verrà operato ogni opportuno raccordo da un'apposita VAS a corredo dello strumento di programmazione negoziata.

È infatti la Direttiva 2001/42/CE la norma fondamentale di riferimento per la procedura di valutazione che all'art. 4 specifica che: *"La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione."*

È poi la L.R. n. 12/2005, in attuazione a suddetta direttiva, a ridefinire per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, le competenze dei diversi livelli amministrativi e la forma per la gestione del territorio, ed a introdurre l'obbligo della Valutazione Ambientale Strategica quale approccio interdisciplinare fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che caratterizzano il territorio, al fine di cogliere le interazioni esistenti tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano.

Infatti, all'art. 4 si stabilisce che *"al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali ... provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi"*.

Tale valutazione ambientale deve essere effettuata *"durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione"*, e ciò, come precisato dall'art. 4, al fine di *"evidenzia[re] la congruità delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione; individua[re] le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che devono essere recepite nel piano stesso."*

La variante, diretta o indiretta, al piano cave ipotizzata dal presente Protocollo di Intesa dovrà

unicamente essere tesa a consentire, nell'ambito di un programma di investimenti condivisi e approvati dalle Amministrazioni, a rendere gli stessi possibili e sostenibili sia sotto il profilo dell'approvvigionamento, sia sotto il profilo economico-finanziario, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale, di ricomposizione paesaggistica e di risollevarlo occupazionale.

Lo strumento di programmazione negoziata e i relativi interventi dovranno anche essere sottoposti, come previsto dalla Direttiva 92/43CEE e dall'art. 5 del DPR 357/97, a Valutazione di Incidenza, per la verifica della relativa coerenza e contribuzione agli obiettivi di salvaguardia e preservazione degli ecosistemi presenti nei SIC e ZPS.

Queste sono le ragioni cardine per cui è necessario un coordinamento e un'attenta partecipazione degli enti pubblici territoriali di cui alle premesse, sin dalle fasi preliminari di questa iniziativa, per individuare ogni eventuale fattore di criticità, per fissare gli obiettivi condivisi di riqualificazione, mitigazione e/o compensazione da concertare perché divengano parte integrate dello strumento di programmazione negoziata e assurgano a vincolo per la parte privata proponente.

Ed è proprio la Provincia che, in virtù delle sue competenze, si ritiene debba farsi capofila per dare impulso alla realizzazione di tale programma, anche attivandosi presso la Regione e coinvolgendo tutti gli enti deputati all'espressione dei pareri di competenza, specie di natura ambientale e paesaggistica nella procedura che verrà individuata quale più opportuna per la realizzazione della eventuale variante di tutti gli strumenti urbanistici vigenti, e la condivisione di un cronoprogramma delle azioni facenti capo ai vari soggetti.

Tutto ciò premesso

le parti, così come sopra indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse


Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Art. 2 – Finalità

Il presente protocollo persegue la finalità di giungere, previa eventuale variante degli strumenti pianificatori di settore, generali o puntuali, specie con riferimento al Piano Cave della Provincia di Sondrio con riferimento agli ambiti siti in Novate Mezzola ove è localizzata la risorsa del san fedelino, a uno scenario pianificatorio volto a consentire la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, riqualificazione ambientale, riutilizzo di aree dismesse e attivazione di una nuova economia fondata sulla valorizzazione della risorsa locale.

Lo strumento di programmazione negoziata che verrà condiviso dovrà considerare con attenzione la durata del progetto, l'entità dell'investimento, gli oneri dell'accollo del funzionamento dei presidi di bonifica, i volumi della risorsa lapidea o materica in genere necessari a sostenerlo, il cronoprogramma degli interventi.

Tale cronoprogramma dovrà tener conto dei contenuti principali atti a garantire il necessario coordinamento e collaborazione tra i diversi soggetti chiamati a contribuire alla piena




funzionalità dell'ATE, alla tutela ambientale e paesaggistica e a monitoraggio della bonifica dell'area inquinata.

Art. 3 – Impegni delle Parti

- Le parti pubbliche, e la Provincia quale capofila, si impegnano a porre in essere, con buona fede e in leale collaborazione, ogni attività di contatto e provvedimentale necessaria per dare attuazione al presente protocollo, anche intervenendo presso amministrazioni terze, ed in specie presso la Regione, presso la quale attiveranno le procedure per le modifiche della pianificazione preordinata, nella parte eventualmente incompatibile con i risultati e gli obiettivi previsti dal protocollo, anche con accordi di programma o altri strumenti.
- Le parti pubbliche, e la Provincia quale capofila, anche attivandosi presso gli uffici regionali, giungeranno all'individuazione, tra gli strumenti di programmazione territoriale negoziata, di quello che appaia più idoneo a racchiudere gli obiettivi di cui al presente protocollo e a garantirne la realizzazione, anche tenendo conto delle adesioni della società civile e di ogni altra istanza che possa favorire la partecipazione al processo di sviluppo sostenibile perseguito.
- La Società, che sottoscrivendo il protocollo ne condivide obiettivi e finalità, si obbliga a presentare un progetto specifico e dettagliato che permetta di valutare in modo approfondito tutti gli aspetti dello stesso che potrebbero avere impatti ambientali ed essere oggetto di valutazione e proposte alternative e/o di mitigazione in sede di V.A.S. e di VINCA, e a fornire tutti gli studi di impatto che dovessero richiedere affinamento o perfezionamento.
- In forza di puntuali impegni della parte privata, le parti pubbliche si attiveranno affinché lo strumento di programmazione negoziata scelto addivenga alla legittima modifica degli strumenti pianificatori vigenti necessari.
- La Società svolgerà la propria attività in coordinamento e collaborazione tecnica e operativa con la pubblica amministrazione ed in particolare con la Provincia di Sondrio e il Comune di Novate Mezzola, secondo le modalità che verranno definite dai successivi atti.
- Le parti si impegnano a rendere la cittadinanza interessata pienamente edotta e partecipe del percorso, attraverso un percorso improntato alla trasparenza, all'informazione ambientale, e al coinvolgimento più ampio possibile della società civile.
- La società Novate Mineraria s.r.l. si impegna a rinunciare ai ricorsi pendenti avverso il Comune di Novate Mezzola e gli enti sottoscrittori del presente protocollo, ovvero a procurare loro la rinuncia di Novamin s.p.a. ai ricorsi pendenti avverso il Comune di Novate Mezzola e gli enti sottoscrittori del presente protocollo ad avvenuto rilascio del permesso di costruire o di atto equipollente abilitativo all'insediamento produttivo progettato da Novate Mineraria srl sull'area ex-Falck in Comune di Novate Mezzola.
- L'accordo di programma dovrà prevedere la definitiva delocalizzazione e smantellamento degli impianti di lavorazione inerti della Società collocati all'interno del territorio della Riserva Naturale (del. CdG n. 08 del 30.01.2014) e prevedere l'introduzione di misure di

tutela e compensative necessarie alla protezione dei valori eco sistemici di rango comunitario della Riserva.

Sondrio, 24 SET. 2014

Provincia di Sondrio *Mario Settoni*
Comune di Novate Mezzola *Maurizio Copes*
IL SINDACO
COPEZ MAZIN


Comunità Montana della Valchiavenna *Cinzia Capelli*

**IL PRESIDENTE
DELLA COMUNITA' MONTANA
DELLA VALCHIAVENNA**

Ente Riserva Pian di Spagna
Novate Mineraria s.r.l. *[Signature]*



NOVATE MINERARIA s.r.l.
Un Amministratore

.....
Ing. Cinzia Capelli

aderiscono al protocollo.